

Convenzione per l'utilizzazione di personale di altro comune ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311

Tra

Il Comune di Megliadino San Vitale (PD) rappresentato in questo atto dal _____ in qualità di _____ del Comune (Ente utilizzatore)

E

Il Comune di Merlara (PD), rappresentato in questo atto da _____ in qualità di Responsabile del Servizio Personale del Comune (ente cedente)

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della di Giunta del Comune di Megliadino San Vitale n. ___ del ___ alla quale si rimanda interamente per i contenuti;

Richiamata la deliberazione di Giunta del Comune di Merlara n. ___ del ___ alla quale si rimanda interamente per i contenuti;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Megliadino San Vitale, della dipendente sig. ra Maria Chiara Mazzilli, nata a Merlara (PD) il 15-10-1955, residente a Merlara (PD), Via Motta 273 C.F.MZZMCH55R55F148G in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Merlara con la qualifica di Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C4, il cui consenso per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza presso il Comune di Megliadino San Vitale si è manifestato con nota del 08-02-2018 assunta al protocollo del Comune di Merlara n. 945 in pari data;

Articolo 2

Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e termina il 30-6-2018. L'Eventuale proroga sarà disposta mediante Comunicazione scritta tra responsabili del servizio personale, previa autorizzazione da parte del Comune di MERLARA e consenso del dipendente.

Articolo 3

Tempo di lavoro

La dipendente sig.ra Mazzilli presta servizio presso il Comune di Megliadino San Vitale per un tempo di lavoro pari a n. 10 ore settimanali così articolate: martedì dalle 14:30 alle 18:30 e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. La suddetta articolazione è flessibile e dunque variabile a mezzo di mera Comunicazione scritta tra i responsabili stessi in relazione alle esigenze di servizio delle Amministrazioni.

Le prestazioni lavorative rese al Comune utilizzatore si svolgono al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Merlara e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ultimo.

Articolo 4

Rapporti finanziari tra gli Enti

Ciascun Comune provvede all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e a curare i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali.

Il Comune di Megliadino San Vitale eroga al dipendente utilizzato il trattamento economico fondamentale in godimento presso il Comune di Merlara calcolato su 10 ore settimanali.

Articolo 5

Ferie e malattia

La gestione delle ferie viene effettuata in maniera autonoma da ciascun Comune.

In caso di malattia il medico effettuerà le previste Comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Merlara che ne darà Comunicazione al Comune di Megliadino San Vitale .

Articolo 6
Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero su richiesta di uno dei Comuni. Gli effetti dello scioglimento decorrono, nel primo caso, dalla data concordata dai due Comuni; nel secondo caso, dal 31°giorno dalla Comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso esecutiva. La convenzione si scioglie altresì per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate e Comunicato ad entrambe le Amministrazioni comunali. Lo scioglimento, in questo caso, decorre dal settimo giorno successivo alla Comunicazione.

Articolo 7
Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti

li _____

PER IL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

Il Responsabile del Servizio Personale

(_____)

Sottoscritta con firma digitale

PER IL COMUNE DI MERLARA

Il Responsabile del Servizio Personale

(_____)

Sottoscritta con firma digitale